DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 giugno 2006, n. 9/L

Approvazione nuovo «Regolamento di esecuzione delle disposizioni del Testo Unico approvato con DPReg. 23 giugno 1997, n. 8/L, per la parte riguardante le norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche»[1]

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina l'esecuzione del Testo Unico delle leggi regionali "Iniziative per la promozione dell'integrazione europea e disposizioni per lo svolgimento di particolari attività di interesse regionale", approvato con DPReg. 23 giugno 1997, n. 8/L, in seguito denominato legge regionale, in riferimento all'attività della Regione per la tutela e promozione delle minoranze linguistiche ai sensi delle lettere d), e), f), j) m) e p) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale.

2. Le iniziative dirette della Regione realizzate in forma esclusiva o in collaborazione con altri enti o associazioni sono deliberate dalla Giunta regionale e non vengono disciplinate dal presente regolamento.

3. Ai finanziamenti conferiti dalla Regione alle Province Autonome, ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale, a fronte di progetti dalle stesse presentati, non si applicano le disposizioni del presente regolamento.

---

[1] In B.U. 27 giugno 2006, n. 26 – suppl. n. 1.

Art. 2 (Tutela e promozione delle minoranze linguistiche)

1. La tutela e promozione dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche è perseguita tramite il sostegno ad iniziative, progetti e attività aventi quale oggetto specifico i gruppi etnici e le minoranze linguistiche storiche, in particolare quella tedesca, ladina, mochena e cimbra.

In tale ambito rientrano in particolare:

a) iniziative che hanno come scopo la tutela delle minoranze linguistiche, la salvaguardia e valorizzazione della cultura, della lingua e delle tradizioni delle minoranze, al fine di promuovere l'identità originaria della minoranza e di favorirne lo sviluppo culturale ed economico;
b) manifestazioni ed eventi culturali che favoriscono la promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche regionali;
c) la realizzazione, l'acquisto e la ristrutturazione di beni immobili, di beni mobili e di strutture;
d) progetti per lo sviluppo economico e occupazionale nelle località di insediamento delle minoranze linguistiche regionali;
e) l'attività di cooperazione e collaborazione, anche a livello interregionale o europeo, di associazioni ed enti rappresentativi di minoranze linguistiche che perseguono le finalità di cui al presente articolo.

2. Non rientrano fra le iniziative, progetti e attività di cui al comma precedente quelle attinenti il settore sportivo.

3. Con deliberazione della Giunta regionale vengono indicate, entro il 31 luglio dell'anno antecedente a quello in cui si svolgono le iniziative, le priorità programmatiche che si intendono finanziare.

Art. 3 (Beneficiari dei finanziamenti)

1. Ai finanziamenti di cui all'art. 2 del presente regolamento possono accedere Comuni, altri enti pubblici, enti e associazioni, aventi sede nel territorio della Regione. Il requisito della sede nel territorio della Regione non è prescritto in riferimento alle iniziative di cui alle lettere c) ed e) dell'articolo precedente ed al concorso alle spese di funzionamento disciplinato dagli artt. da 10 a 14.

2. I soggetti beneficiari dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento non possono avere scopo di lucro.

Art. 4 (Modalità di presentazione delle domande)

1. I soggetti richiedenti l'intervento finanziario della Regione presentano domanda di finanziamento su apposita modulistica predisposta dalla Regione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dell'ente o associazione, quando quest'ultimo sia stato adottato. Tale obbligo non sussiste per gli enti pubblici;
b) relazione illustrativa dell'attività eventualmente svolta nell'anno precedente;
c) relazione illustrativa dell'iniziativa programmata
d) dettagliato preventivo delle spese che si prevede di sostenere, nonché delle presunte entrate attinenti all'iniziativa.

Art. 5 (Termini di presentazione delle domande)

1. Le domande di finanziamento di cui all'art. 2 del presente regolamento devono essere presentate entro il 30 novembre per le iniziative da svolgersi nel corso dell'anno successivo, entro il 30 aprile per le iniziative da svolgersi nel secondo semestre dell'anno in corso purché nel rispetto delle priorità programmatiche.

2. In caso di motivata richiesta, e sempre che la natura e l'impegno finanziario delle iniziative rimangano invariati, variazioni inerenti le date o gli aspetti logistici delle iniziative stesse possono essere ammesse dal dirigente della struttura organizzativa.

3. I beneficiari di finanziamenti devono comunicare alla Regione entro due mesi dalla data prevista di realizzazione dell'iniziativa o entro un mese dalla comunicazione della concessione del contributo, se successiva, se la stessa è stata o meno realizzata.

In caso di mancanza di termine di realizzazione il beneficiario è tenuto di comunicare entro il 30 novembre dell'anno finanziario di riferimento lo stato o le previsioni effettive di realizzazione dell'iniziativa o del progetto.

In assenza delle comunicazioni predette la Regione può attivare la procedura di revoca del contributo.

4. Le domande di cui al comma 1, lettera c) ed e) dell'art. 2 del presente regolamento possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno.

5. Per la valutazione delle domande, anche ai fini di garantire il coordinamento con le iniziative assunte dalle Province autonome in base alle proprie leggi, è istituito un comitato il quale può articolare i lavori di verifica in gruppi di lavoro distinti per provincia. Del comitato fanno parte il dirigente della

struttura organizzativa ed il direttore dell'ufficio cui compete la trattazione della materia e non più di tre membri per ogni Provincia designati dalle rispettive amministrazioni. Il provvedimento di nomina stabilisce i compensi da assegnare ai membri.

Art. 6 (Validità dell'ammissibilità delle domande)

1. Il finanziamento alle iniziative è determinato sulla base di punteggi che permettono di stilare una graduatoria di merito.

2. La valutazione è operata attribuendo un punteggio da 1 a 10 per ciascuno dei seguenti criteri:

a) Qualità dell'iniziativa da realizzare, in base al progetto presentato ed alle eventuali precedenti realizzazioni;
b) dimensione dell'iniziativa ed entità di coinvolgimento delle comunità minoritarie e della popolazione della Regione;
c) effetti sul tessuto sociale regionale.

3. Le iniziative che totalizzano un punteggio inferiore a 7 non saranno ammesse al finanziamento.

4. La valutazione e la conseguente determinazione delle iniziative finanziate è definita dalla Giunta sulla base della proposta istruttoria effettuata dalla struttura organizzativa e sua articolazione e delle valutazioni del comitato di cui al comma 5 dell'art. 5.

Art. 7 (Spesa ammessa)

1. Per spesa ammessa si intende la spesa ritenuta congrua dall'amministrazione per la realizzazione dell'iniziativa o del progetto.

2. Ai fini della determinazione della spesa ammessa sono considerati soltanto gli importi direttamente riconducibili alla realizzazione dell'iniziativa promossa.

3. Anche l'attività svolta a titolo di volontariato, che non dà diritto ad alcun compenso, può essere computata ai fini della determinazione della spesa ammessa con attribuzione di un importo orario convenzionale di € 10 aggiornabile con deliberazione della Giunta regionale. L'importo relativo non può superare il 25% (venticinque percento) della spesa ammessa ed in nessun caso può superare il valore di € 25.000.

4. Ai fini della determinazione della spesa ammessa possono essere riconosciute spese di funzionamento riconducibili all'iniziativa nel limite del 5% (cinquepercento) della spesa ammessa, qualora spese di tale natura non siano analiticamente esposte.

5. Il finanziamento regionale non può superare la spesa effettiva non coperta da altre entrate.

Art. 8 (Volontariato)

1. L'attività di volontariato non dà diritto ad alcun compenso.

2. A giustificazione della stessa i beneficiari dei finanziamenti devono trattenere agli atti un elenco sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente con indicazione nominativa dei volontari impegnati, del numero delle ore prestate, della tipologia delle prestazioni e del luogo in cui le attività si sono svolte.

3. Ai fini della liquidazione del finanziamento i beneficiari devono presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante dell'ente che attesti quale parte dell'attività o dell'opera è stata eseguita con il concorso di operatori del volontariato, il numero delle ore prestate, e che per

la parte di lavoro del volontariato che concorre a determinare la spesa ammessa non si è fruito di altra agevolazione né pubblica né privata.

Art. 9 (Misura dell'ammontare del finanziamento e sua erogazione)

1. Le iniziative per la tutela e promozione delle minoranze linguistiche sono finanziabili nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) della spesa ammessa.

2. Tale percentuale è elevata al 90% (novantapercento) della spesa ammessa per quanto concerne gli investimenti per la salvaguardia del patrimonio culturale storico tramite l'acquisto di beni mobili e immobili, la costruzione, la ristrutturazione e conservazione di strutture, di beni mobili e immobili, le relative spese di progettazione e di studio, gli acquisti di attrezzature e arredamenti nonché di beni connessi alla promozione di usi e costumi tradizionali.

Non vengono considerati investimenti i beni di uso comune tradizionale (costumi), gli acquisti di pubblicazioni e la realizzazione di filmati video, di documentazione audiovisiva, la raccolta, la catalogazione e la conservazione di archivi.

3. La realizzazione dei progetti di cui sopra al di fuori delle località di insediamento storico delle minoranze linguistiche comporta una riduzione della percentuale massima del 20% (venti per cento).

4. Per l'erogazione del finanziamento concesso si applicano le disposizioni di cui al regolamento approvato con DPReg. 4 marzo 2005, n. 5/L, fatta salva la possibilità della Giunta regionale di rivedere, nei limiti di cui ai commi precedenti, a richiesta motivata del beneficiario, la percentuale del

finanziamento concesso, qualora in sede di realizzazione dell'iniziativa si siano verificati significativi scostamenti rispetto al preventivo.

Articolo 10 (Adesione e concorso alle spese di funzionamento)

1. La Regione può sostenere ed aderire a enti, istituti, organismi e associazioni regionali, nazionali ed esteri che si occupano di valorizzazione dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche, ai sensi della lettera d) dell'art. 2 della legge regionale, concorrendo anche alle loro spese di funzionamento.

2. L'adesione ed il concorso regionale alle spese di funzionamento sono disciplinati dagli articoli seguenti.

Articolo 11 (Adesioni della Regione)

1. L'adesione agli enti, istituti, organismi ed associazioni di cui all'art. 10 è deliberata dalla Giunta regionale, valutato l'interesse della Regione all'attività svolta e alle positive ricadute sulla comunità regionale.

2. L'adesione può comportare:

a) l'assunzione dell'onere della quota di partecipazione prevista dall'atto costitutivo o definita dalla Giunta regionale, tenuto conto degli importi conferiti dalle altre realtà istituzionali aderenti;
b) la corresponsione di un contributo annuo per l'attività associativa e istituzionale;
c) la corresponsione di un contributo "una tantum" per sostenere l'avviamento dell'attività.

3. Gli importi attribuiti ai sensi delle lettere a) e c) del comma precedente sono erogati contestualmente alla concessione,

mentre quelli di cui alla lettera b) sono erogati all'inizio dell'anno, salvo revoca o diversa disposizione della Giunta regionale. A giustificazione dell'erogazione non è richiesta alcuna documentazione di spesa.

Articolo 12 (Concorso alle spese di funzionamento)

1. Gli enti, organismi, organizzazioni e associazioni di cui all'art. 10, interessati al concorso regionale alle loro spese di funzionamento, presentano apposita domanda su modulistica predisposta dalla Regione, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, qualora lo stesso sia stato adottato;
b) relazione illustrativa dell'attività svolta in precedenza;
c) relazione illustrativa dell'attività programmata per l'anno cui si riferisce la richiesta di finanziamento, ed indicazione delle spese di funzionamento previste;
d) copia dell'ultimo bilancio approvato 2. Le domande di concorso alle spese di funzionamento devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce il finanziamento.

2. Le domande di concorso alle spese di funzionamento devono essere presentate entro il 31 marzo dell'anno a cui si riferisce il finanziamento.

Articolo 13 (Concessione dei finanziamenti)

1. L'Ufficio competente verifica il rispetto delle modalità e dei termini di presentazione delle domande previsti nell'articolo

precedente e la pertinenza dell'attività svolta nell'ambito di applicazione della legge regionale.

2. L'entità dei contributi concessi è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente.

3. Il concorso finanziario alle spese di funzionamento non può essere superiore al 30% (trenta per cento) delle spese sostenute nell'anno cui il finanziamento si riferisce.

Articolo 14 (Liquidazione del finanziamento concesso)

1. Il 50% (cinquanta per cento) del finanziamento è erogato contestualmente alla concessione; il restante 50% (cinquanta per cento) è corrisposto previa presentazione del bilancio consuntivo relativo all'anno cui si riferisce il finanziamento e di una relazione sull'attività svolta, che deve corrispondere, in linea generale, a quella prevista.

Nei confronti di enti ed associazioni di particolare rilevanza la percentuale del finanziamento erogabile alla concessione è aumentata fino al 90% (novanta per cento).

2. Qualora il finanziamento concesso risulti superiore al 30% trenta per cento) delle spese sostenute, lo stesso viene ridotto in misura tale da non eccedere tale percentuale.